DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 132/2012

del 13 luglio 2012

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 113/2012 del Comitato misto SEE del 15 giugno 2012 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2011/821/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa al riconoscimento di Capo Verde a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2011/822/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa al riconoscimento del Bangladesh a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2012/75/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, relativa al riconoscimento del Ghana a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [4].

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2012/76/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, relativa al riconoscimento dell'Uruguay a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [5],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 56jk (Decisione di esecuzione 2011/520/UE della Commissione) dell'allegato XIII all'accordo, sono inseriti i seguenti punti:

«56jl. **32011 D 0821**: Decisione di esecuzione 2011/821/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa al riconoscimento di Capo Verde a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 67).

56jm. **32011 D 0822**: Decisione di esecuzione 2011/822/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa al riconoscimento del Bangladesh a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 68).

56jn. **32012 D 0075**: Decisione di esecuzione 2012/75/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, relativa al riconoscimento del Ghana a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 45).

56jo. **32012 D 0076**: Decisione di esecuzione 2012/76/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, relativa al riconoscimento dell'Uruguay a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 46).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2011/821/UE, 2011/822/UE, 2012/75/UE e 2012/76/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL

[1] GU L 270 del 4.10.2012, pag. 37.
[2] GU L 327 del 9.12.2011, pag. 67.
[3] GU L 327 del 9.12.2011, pag. 68.
[4] GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 45.
[5] GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 46.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.